

RISPOSTA CHIARIMENTI

In riferimento alla richiesta di chiarimento pervenuta nei tempi (02/08/2024), considerato che per le procedure di importo inferiore a € 150.000, come quella in oggetto, la legge non impone il possesso di attestazione SOA, al fine di favorire la massima partecipazione alla procedura da parte di potenziali concorrenti, comprese le piccole e medie imprese, come previsto dall'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023, saranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito esposti, anche se sprovvisti di attestazione SOA per la categoria OS30:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.